

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato canone.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

Articolo 2

Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale:
 - a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
 - b) i mercati comunali di qualsiasi genere anche attrezzati.

Articolo 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Articolo 4

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 5

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6

Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

Articolo 7

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 8

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da Pubblico Ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge. La durata dell'occupazione abusiva e la dimensione dell'area occupata sono dichiarate dall'interessato sottoscrivendo il verbale di accertamento e verificate dal pubblico ufficiale. In caso di rifiuto dell'interessato il Pubblico Ufficiale ne dà atto nel verbale e procede all'accertamento diretto.

Articolo 9

Occupazioni abusive. Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da Pubblico Ufficiale competente, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso ovvero il Funzionario Responsabile.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo, non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.

TITOLO III

LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

Articolo 10

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 30 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e/o del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi e delle aree che si intendono occupare;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) la sottoscrizione del richiedente e/o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando della Polizia Municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 11

Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) il Comando della Polizia Municipale ed il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;

- b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare, conforme al presente regolamento, ed ha versato le spese di istruttoria della domanda, le spese di redazione del disciplinare ed eventualmente una cauzione in danaro o in titoli di stato pari ad almeno una annualità del canone.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.
3. Le occupazioni occasionali di breve durata o determinate da esigenze straordinarie o immediate possono essere effettuate dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Tributi via fax o telegramma. L'Ufficio Tributi, tramite la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico, provvede ad accertare se esistevano le condizioni per il rilascio della concessione. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. L'Ufficio Tributi, per le occupazioni occasionali di breve durata, avuto riguardo per il tipo di attività e per l'importo del canone da corrispondersi, può accettare la domanda di concessione in carta semplice ed esentare il richiedente dal pagamento delle spese di istruttoria e di redazione del disciplinare.

Articolo 12

Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 13

Rinnovo della concessione

1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una concessione di occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
2. Le concessioni riguardanti gli accessi e i passi carrabili si intendono tacitamente rinnovate se il Comune o il Concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione di occupazione, non comunicano alla controparte la revoca o la disdetta della stessa.

Articolo 14

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato le norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone,

non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata a titolo di penale.

Articolo 15

Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

TITOLO IV

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 16

Istituzione del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati ed ogni altra area indicata dall'art. 1, è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base alla tariffa stabilita dagli articoli seguenti ed alla dimensione dell'occupazione.
2. Nell'atto di concessione o di autorizzazione è stabilita la misura del canone dovuto per l'occupazione di strade, aree e spazi comunali.

Articolo 17

Classificazione del territorio comunale in categorie

1. Il territorio comunale è classificato in 3 categorie (Delibera C.C. n 56 del 29/11 /98), secondo l'importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici.
2. Le categorie in cui si divide il territorio comunale sono indicate come appresso:

- a) *Prima categoria: Tutte le strade, gli spazi e le aree pubbliche del centro abitato di Pisticci e di Marconia;*
 - b) *Seconda categoria: Tutte le strade, gli spazi e le aree pubbliche delle frazioni di Tinchì, Centro agricolo, San Basilio, Franchi, San Teodoro Nuovo e Vecchio, Pisticci Scalo;*
 - c) *Terza categoria: Il rimanente territorio comunale.*
3. Con deliberazione consiliare, da adottare entro il 31 ottobre, per l'anno successivo possono essere disposte integrazioni degli elenchi allegati e variazioni della classificazione delle aree negli stessi già comprese, in relazione a modifiche dell'assetto urbanistico, vario ed economico verificatosi nel territorio comunale.
 4. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Articolo 18

Determinazione dell'effettiva occupazione

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione concessa o, se maggiore, di fatto realizzata, espressa in metri quadrati e in metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato od al metro lineare sono arrotondate alla misura intera superiore.
3. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare sono esentate dal pagamento del canone.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui al successivo art. 20 con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate in superfici classificate nella stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro lineare superiore.
5. Non sono soggette al canone le occupazioni permanenti di spazi soprastanti le aree pubbliche di cui all'art. 1, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
6. Le occupazioni realizzate con tende fisse o retraibili o simili manufatti, fatta salva l'esenzione di cui all'art.34, lett. H), poste a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla sola parte della medesima tenda o manufatto eventualmente sporgente dall'area o spazio occupato. Le occupazioni realizzate con tettoie in muratura, tende fisse o altro simile manufatto facente parte stabilmente della struttura dell'edificio, destinato esclusivamente alla copertura o protezione di aree e spazi utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi a carattere stagionale, sono soggette al pagamento del canone per il periodo complessivo di durata dell'attività, escluso quello durante il quale l'esercizio è permanentemente inattivo, chiuso al pubblico, e nel quale lo spazio sottostante non è occupato o comunque inutilizzato.
7. Per le altre occupazioni del soprassuolo, aggettanti dal vivo del muro di almeno 20 centimetri, l'estensione della superficie per la determinazione del canone è calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del manufatto aggettante nello spazio aereo.
8. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, edicole ed altri impianti, anche a carattere provvisorio, sono soggette alle prescrizioni

richiamate dall'art. 29 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. La superficie, ai fini dell'importo del canone, è determinata in base al perimetro dell'area occupata con il manufatto e con gli aggetti e gli scarichi della copertura, e con gli espositori esterni di prodotti e sommari di pubblicazione.

9. La superficie delle aree di cui ai precedenti commi ed ogni altro spazio occupato per altre finalità, i cui limiti esterni siano dal concessionario, con l'autorizzazione del Comune, definiti con piante, catenelle, mezzi pubblicitari, pedane in legno o muratura od altri indicatori è determinata tenendo conto del perimetro esterno così definito.

TITOLO V

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 19

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, cioè superiori a 365 giorni, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione di pagamento autonoma.
2. Il canone base è commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica occupata è classificata ai sensi dell'art. 17, ed applicato in base alla seguente tariffa annua per mq., determinata sulla base del valore economico della disponibilità della medesima area nonché del sacrificio imposto alla collettività:

Prima categoria	L. 50.000
Seconda categoria	L. 45.000
Terza categoria	L. 40.000

3. Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, da parte di aziende di cui all'art. 20, il canone base è commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica occupata è classificata ai sensi dell'art. 17, ed applicato in base alla seguente tariffa annua per ml., determinata sulla base del valore economico della disponibilità della medesima area nonché del sacrificio imposto alla collettività:

Prima categoria	L. 600
Seconda categoria	L. 500
Terza categoria	L. 400

4. Al canone, determinato secondo quanto stabilito dai precedenti commi, è applicato un moltiplicatore in rapporto alla specifica attività per la quale l'area concessa è utilizzata, nella misura per ognuna di esse di seguito stabilita:

ATTIVITA'		COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
N.	DEFINIZIONE	
1	Attività artigianali	1
2	Attività a carattere industriale	1
3	Attività senza scopo di lucro	0,2
4	Biglietterie di spettacoli e manifestazioni varie	1
5	Cabine fotografiche	2
6	Commercio generi alimentari	1
7	Commercio generi non alimentari	1,2
8	Esercizio dell'attività edilizia	1
9	Esercizio di servizi pubblici	1
10	Esercizi pubblici di somministrazione	1
11	Esposizioni e mostre di arredamenti	1
12	Esposizioni e mostre di automobili ed altri veicoli	2
13	Materiali per l'edilizia	1
14	Materiali per l'industria e l'artigianato	1
15	Rivendite generi di monopolio, lotterie, concorsi pronostici, scommesse, enalotto	2
16	Vendita al pubblico di fiori e piante	1,4
17	Vendita di giornali, periodici, libri e pubblicazioni	2
18	Vendita di prodotti agricoli	1
19	Attività non comprese nelle precedenti definizioni	1

5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo il canone è determinato applicando la tariffa indicata al comma 2, rapportata alla superficie convenzionale di un metro quadrato per ogni apparecchio.
6. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione si applica, per il periodo eccedente quello concesso il canone dovuto con la maggiorazione del 20%.

Articolo 20

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è applicata la misura base di tariffa stabilita dal terzo comma del precedente articolo per la categoria nella quale l'area occupata è compresa, con le seguenti riduzioni:

cavi e condutture installate nel sottosuolo stradale	50%
cavi e condutture installate in soprassuolo, su strutture di sostegno installate su area pubblica o attraversanti le stesse	50%
impianti, cabine, manufatti costruiti su aree pubbliche.	50%

2. Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non è dovuto alcun canone.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento il canone di occupazione permanente di cui ai precedenti commi è determinato forfettariamente per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo, come appresso, tenuto conto che questo Comune aveva al 31 dicembre scorso, nr. 18.130 abitanti residenti:
 - a) il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze installate dall'azienda erogatrice, per la misura unitaria di tariffa di L. 1.250 per utente;
 - b) in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al n. 3 della lettera f) del secondo comma dell'art.63 del D. Lgs 15 Dicembre 1997, n.446, effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;
 - c) l'importo unitario di cui alla lettera a) è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - d) il numero delle utenze installate nel Comune è comunicato dall'azienda erogatrice che dichiara all'Ufficio Tributi, annualmente, le variazioni delle utenze avvenute nell'anno conclusosi, per la determinazione del canone per l'anno allo stesso successivo;
3. Per le occupazioni permanenti con teleferiche, sottopassi e sovrappassi viari, il canone annuo è dovuto nelle seguenti misure:
 - a) per le teleferiche nella misura di L.200 per ogni metro lineare di area o strada comunale occupata sino a 5 Km, oltre 5 Km nella misura di L. 40 al metro lineare;
 - b) per i sovrappassi e sottopassi viari il canone annuo è stabilito applicando la misura base della tariffa stabilita dal terzo comma del precedente articolo per la categoria nella quale è compresa l'area occupata per la superficie occupata dal sovrappasso o sottopasso, misurato al limite degli stessi.
4. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie il canone annuo è stabilito in L.200.000 per ogni Km lineare o frazione sino a 5 km, oltre i 5 km in L. 40.000 per Km lineare o sua frazione.

Articolo 21

Accessi e passi carrabili

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.
2. Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art.22 del codice della strada, e degli articoli 44 e seguenti del relativo regolamento di attuazione.

3. Ogni onere per la costruzione, manutenzione e segnalazione degli accessi di cui ai precedenti commi è a carico dei proprietari dei fondi e degli edifici che li utilizzano. I passi carrabili sono disciplinati dai commi successivi.
4. La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi 5 e 7 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art. 1 è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata dall'Ufficio Tributi, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11.
5. Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del Codice della strada. Per i passi carrabili ora indicati è dovuto il pagamento del canone determinato in base alla superficie calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurato sul fronte dell'edificio o del terreno al quale è dato accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.
7. Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze della viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante rilasciando l'apposito cartello segnaletico. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del canone determinato secondo quanto stabilito al successivo comma 9. Il divieto di utilizzazione dell'area antistante da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente l'effettuazione di opere né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
8. Per i passi carrabili di cui ai commi 5 e 7, al richiedente la concessione è rilasciato il segnale di cui all'art.120, primo comma, lett. e) (figura II, 78), del regolamento di attuazione del Codice della strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute per la sua predisposizione.
9. Per le occupazioni relative ai passi carrabili di cui ai precedenti commi 5 e 7, è applicata la tariffa di cui all'art. 19, secondo comma, ridotta del 50%.
10. Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del canone stesso. I passi carrabili per i quali è stata definitivamente assolta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 44, c. 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non sono soggetti al pagamento del canone di cui al presente regolamento.

Articolo 22

Zone di sosta riservate ai residenti

1. Nelle zone indicate dall'art. 7, comma 11, del Codice della Strada il Sindaco, con apposita ordinanza, ha la facoltà di riservare superfici e spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella zona.
2. La sosta negli spazi di cui al precedente comma è consentita ai veicoli appartenenti a persone fisiche residenti in unità immobiliari prospicienti od immediatamente adiacenti lo stallo di sosta riservato previo rilascio di apposito contrassegno ed il pagamento di un corrispettivo annuale determinato applicando la tariffa di cui al secondo comma dell'art. 19, ridotta del 50%.
3. Per il versamento del corrispettivo si applicano le disposizioni di cui agli art.35 e 36.
4. Lo stallo di sosta riservato è segnalato da un numero corrispondente a quello indicato sul contrassegno rilasciato al residente.

Articolo 23

Aree e spazi destinati ai distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale nelle seguenti misure, differenziate a seconda della classificazione del territorio comunale, su cui è collocata o dalla quale hanno accesso:

Prima categoria	L. 80.000
Seconda categoria	L. 50.000
Terza categoria	L. 28.000
2. Il canone è applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 19, con i coefficienti

e le maggiorazioni previsti dai commi terzo e quarto, in relazione alla natura della medesima occupazione ed alla attività esercitata.

6. Per i passi carrabili di accesso all'impianto di distribuzione di carburanti è applicato il canone ridotto del 60%.

Articolo 24

Occupazione con impianti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente regolamento in materia di occupazioni permanenti, fatta eccezione per quanto disposto dai commi successivi.
2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.
3. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa di cui all'art. 19, secondo comma, maggiorata del 20%, differenziata secondo la classificazione dell'area stradale, stabilita dal secondo comma dell'art. 17, sulla quale è collocata l'installazione o sulla quale quest'ultima si proietta.

Articolo 25

Strutture mercatali

1. L'occupazione di superfici, locali ed attrezzature per la vendita, la lavorazione, la conservazione ed il magazzinamento anche con impianti frigoriferi di merci o prodotti, nonché di locali destinati al servizio dei consumatori e degli utenti di strutture mercatali comunali, è soggetta al pagamento di un canone annuale nelle misure determinate ogni anno con deliberazione adottata annualmente dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione preposta al mercato, ed in conformità al regolamento di gestione del mercato medesimo.
2. Nel caso di mancata adozione della deliberazione annuale di cui al comma precedente si applicano le tariffe in vigore per l'anno precedente, maggiorate del tasso annuale di inflazione programmato. L'aggiornamento è effettuato dal funzionario comunale responsabile della gestione del mercato.
3. In caso di mancanza di prima deliberazione si applicano le tariffe stabilite nell'art.19.
4. Il canone annuale dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo è versato in rate semestrali anticipate nei mesi di gennaio e luglio tramite bollettino di c/c/p, intestato alla tesoreria comunale o al concessionario della riscossione, che il Comune provvede ad inviare a ciascun concessionario nei primi giorni dei predetti mesi.

TITOLO VI

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 26

Determinazione del canone o del corrispettivo

1. Per le occupazioni temporanee è dovuto il canone commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica è classificata ai sensi dell'art. 17, ed applicato in base alla tariffa giornaliera:

Prima categoria	L. 3.500
Seconda categoria	L. 3.000
Terza categoria	L. 2.500

2. La determinazione del canone è effettuata applicando altresì i coefficienti moltiplicatori di cui al terzo comma dello stesso art. 19.
3. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione od autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello concesso od autorizzato, il canone od il corrispettivo dovuto con la maggiorazione del 20%.
4. Per le occupazioni dovute ad esigenze straordinarie ed urgenti è dovuto il corrispettivo commisurato alla superficie occupata ed applicato in base alla tariffa giornaliera determinata in conformità a quanto previsto dal primo comma, maggiorata del 30%.

Articolo 27

Opere, depositi e cantieri stradali

1. L'occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all'art. 1 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto, è autorizzata dal Responsabile del Servizio Tributi, previo parere del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico ed è esente dal pagamento del corrispettivo.
2. L'esenzione di cui al primo comma è estesa alle occupazioni temporanee dallo stesso previste, effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni e Consorzi-Azienda ai quali il Comune partecipa come ente consorziato.
3. Le occupazioni temporanee delle aree e spazi di cui all'art. 1 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, non compresi fra le esenzioni di cui al successivo articolo 34, sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente regolamento per la categoria in cui ricade la superficie dello spazio occupato e per la durata dell'occupazione.
4. Per i cantieri mobili di cui all'art 39 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi dall'inizio al termine

dell'occupazione. La concessione temporanea è richiesta dal soggetto che esegue i lavori direttamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, almeno 5 giorni prima dell'inizio occupazione, ed è dallo stesso rilasciata previo parere della Polizia Municipale con le prescrizioni e condizioni da questi stabilite e con obbligo per il concessionario di osservare le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

5. Le occupazioni temporanee di cui ai precedenti terzo e quarto comma effettuate per far fronte a situazioni di emergenza o per lavori di particolari immediata urgenza, sono autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico d'intesa con quello della Polizia Municipale, stabilendo le misure e cautele che devono essere adottate per la disciplina della circolazione. La durata dell'occupazione deve essere comunicata dal soggetto che l'ha effettuata entro le 24 ore non festive successive a mezzo fax, recapito diretto o postale, alla Polizia Municipale, la quale, effettuate le verifiche necessarie, può prescrivere ulteriori misure per la sicurezza della circolazione.
6. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento e contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva e comporta per tutte le occupazioni di cui al presente articolo, comprese quelle per l'esecuzione in appalto di lavori ed interventi di cui al primo e secondo comma, l'applicazione nei confronti dell'appaltatore del canone senza riduzioni.

Articolo 28

Aree destinate al parcheggio

1. Sulle aree destinate al parcheggio stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma lett. f) del Codice della Strada, è consentita la sosta a tempo limitato per non più di 6 ore, previo pagamento di un corrispettivo commisurato alla durata dell'occupazione dello stallo, con tariffa oraria differenziata a seconda della classificazione dell'area stradale, stabilita dal secondo comma dell'art. 17 sulla quale è collocato o dalla quale ha accesso:

Prima categoria per ora o frazione.....	L. 1.000
Seconda categoria per ora o frazione	L. 1.000
Terza categoria per ora o frazione.....	L. 1.000

2. In relazione allo svolgimento di manifestazioni, iniziative ed altre attività di particolare interesse la Giunta Comunale può consentire, nelle zone di cui al precedente comma od in altre appositamente individuate, la sosta dei veicoli indipendente dalla durata della medesima sosta, previo pagamento di un corrispettivo in misura fissa, limitatamente allo svolgimento della manifestazione, iniziativa od attività.
3. Il corrispettivo dovuto per la sosta nelle aree di cui al primo comma è versato dal conducente direttamente all'incaricato del Comune o dal soggetto gestore del parcheggio, ovvero, se esistente, a mezzo del dispositivo di controllo della durata della sosta. Al conducente è rilasciata apposita ricevuta nella quale sono indicati sinteticamente gli elementi identificativi del veicolo ovvero dello stallo di sosta, l'importo del corrispettivo versato ed il termine ultimo del periodo di sosta consentito; al conducente è fatto obbligo di esporre sul veicolo, in modo chiaramente visibile, la ricevuta rilasciata.

4. I proventi dei parcheggi a pagamento spettanti al Comune sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, ed al loro miglioramento, e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
5. In caso di affidamento a terzi della gestione dei parcheggi a pagamento la tariffa oraria applicata non può essere superiore a 150% di quella indicata nel primo comma.

Articolo 29

Mercati

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art.1 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale di cui all'art. 28, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114.
2. La concessione del posteggio è accordata per la durata di anni 10 in conformità a quanto disposto dall'art. 28, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 31 marzo 1998, nr. 114.
3. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie sono stabilite dal Comune, conformemente a quanto disposto dal titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998, nr 114, in base alle disposizioni emanate dalla Regione. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti il numero ed i criteri di assegnazione degli spazi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti.
4. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica la seguente tariffa per giorno, o frazione, di occupazione, indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base al mercato nel quale l'attività è esercitata:

N.	Ubicazione del mercato	Canone giornaliero di occupazione per mq.	Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia per mq.	Tariffa complessiva per mq.
1	Prima categoria	L. 3.000	L. 200	L. 3.200
2	Seconda Categoria	L. 2.800	L. 200	L. 3.000
3	Terza categoria	L. 2.500	L. 200	L. 2.700

5. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo concessionario.
6. Il pagamento del canone è effettuato in 1 rata anticipata in base alla valutazione dei giorni di occupazione previsti per tale periodo; in caso di mancato pagamento entro il primo giorno del periodo di rateizzazione si applicano gli interessi moratori. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art.36.
7. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, ai sensi dell'art 28, comma 11 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 , sono assegnati giornalmente,

durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nello stesso mercato. Per tali occupazioni è dovuto un corrispettivo applicato in base alla tariffa giornaliera complessiva di cui al comma 4, differenziata in base al mercato nel quale è esercitata, maggiorata del 20%, con un importo minimo giornaliero di L. 15.000. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento diretto al Comune o alla Polizia Municipale.

8. Per le occupazioni su aree pubbliche mediante veicoli, in forma itinerante, è consentito per il tempo necessario a presentare e consegnare la merce e riscuotere il prezzo. E' dovuto un canone forfetario annuo ridotto commisurato all'ampiezza delle installazioni mobili utilizzate, determinato applicando la tariffa annua comprensiva degli oneri di manutenzione e pulizia, di L. 10.000 al mq.

Articolo 30

Fiere, manifestazioni ed altre iniziative

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità a quanto disposto dal Titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti.
2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa seguente per giorno, o frazione di giorno, di occupazione indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base alla fiera, manifestazione od iniziativa interessata:

N.	Fiera o Manifestazione	Canone giornaliero di occupazione per mq.	Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia per mq.	Tariffa complessiva per mq.
1	Prima categoria	L. 4.500	L. 300	L. 4.800
2	Seconda Categoria	L. 4.000	L. 300	L. 4.300
3	Terza categoria	L. 3.500	L. 300	L. 3.800

Il canone minimo da corrispondersi è di L. 15.000.

3. Per il pagamento del canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

Articolo 31

Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee, degli appositi spazi alle stesse riservati, effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la superficie soggetta a pagamento è calcolata in misura pari al 20% di quella effettivamente occupata. Per tali occupazioni è applicata alla superficie così determinata la tariffa base corrispondente all'ultima categoria di cui all'art.17. Il canone minimo da corrispondersi è di L. 15.000.

2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata, collocando i rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta differenziata all'uopo installati dal servizio comunale. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n 22, e successive modificazioni. L'operatore inadempiente è escluso dal Comune dall'assegnazione degli spazi pubblici di cui al presente.

Articolo 32

Occupazioni temporanee del Sottosuolo e del Soprassuolo

1. Il canone per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 20 sino ad un km lineare e non superiore a 30 giorni è così determinata:

Nr.	Ubicazione	Tariffa al Km. lin.
1	Prima categoria	L. 30.000
2	Seconda categoria	L. 25.000
3	Terza categoria	L. 20.000

2. Il canone per le occupazioni di cui al comma precedente oltre il Km. lineare e non superiore a 30 giorni è così determinata, forfetariamente:

Nr.	Ubicazione	Tariffa al Km. lin.
1	Prima categoria	L. 45.000
2	Seconda categoria	L. 38.000
3	Terza categoria	L. 35.000

3. Le occupazioni di cui ai commi precedenti, se superiori a 30 giorni sono maggiorate del:

- 30% se inferiori a 90 giorni;
- 50% se uguali o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
- 100% se uguali o superiori a 180 giorni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33

Riduzioni

Al canone determinato in conformità agli articoli precedenti, è applicata una riduzione percentuale nella misura sottoindicata, per le occupazioni realizzate nello svolgimento delle seguenti attività aventi finalità politiche ed istituzionali:

- | | |
|--|-----|
| a) Manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali e sportive | 80% |
| b) Manifestazioni ed iniziative a carattere politico, ferma restando l'esenzione per i primi 10 mq. di occupazione ex art. 34 lettera g) | 50% |

c) Manifestazioni ed iniziative a carattere religioso non comprese nella fattispecie ex art. 34 comma primo, lettera a)	50%
d) Manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico o storico	50%
e) Manifestazioni ed iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460	80%
f) Occupazioni temporanee	60%

Le riduzioni al canone determinato in conformità agli articoli precedenti spettano anche:

- a) agli ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto direttamente nella misura del 50%;
- b) alle occupazioni temporanee di almeno 15 giorni nella misura del 20%;
- c) alle occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente nella misura del 50% (tale riduzione non è cumulabile con quella della lettera precedente).

Articolo 34

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art 87, comma 1, lett. c), del D. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione, o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima. L'esenzione è applicabile alle sole occupazioni effettuate per l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività;
- f) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative politiche purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;

- h) le occupazioni con tende retraibili o simili manufatti, purché l'estensione della superficie determinata dalla proiezione ortogonale sul suolo del maggior perimetro della stessa tenda aperta non sia superiore a mq. 1;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Articolo 35

Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. La concessione per occupazione permanente è rilasciata previo versamento dell'importo della prima od unica annualità e della cauzione, eventualmente prevista ai sensi dell'art. 11, tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale la cui ricevuta deve essere presentata o trasmessa all'Ufficio Tributi.
2. Il canone annuale dovuto per le occupazioni permanenti è versato tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale o al Concessionario della Riscossione, che il Comune o il Concessionario della riscossione provvede ad inviare precompilato per ciascun concessionario.
3. Il canone di importo superiore alle 500.000 lire può essere versato, su richiesta del concessionario, in quattro rate anticipate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, senza applicazione di interessi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
4. Il concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento del canone separatamente per ciascun atto, utilizzando più bollettini di c/c/p.
5. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione è pari od inferiore a 500 lire, per eccesso se è superiore.

Articolo 36

Modalità di versamento del canone per occupazioni temporanee

1. La concessione per occupazione temporanea è rilasciata previo versamento del canone dovuto tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale o al concessionario della riscossione, la cui ricevuta dev'essere presentata o trasmessa all'Ufficio Tributi.
2. Il corrispettivo dovuto per le occupazioni occasionali o urgenti è versato tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, ovvero se di importo inferiore a L.15.000 anche alla Polizia Municipale o direttamente al Comune.
3. Per le occupazioni, non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento dell'importo dovuto, può essere effettuato mediante versamento diretto al Comune. In tal caso è rilasciata apposita ricevuta nella quale sono indicati sinteticamente: il soggetto occupante, gli spazi, aree e strade interessati dall'occupazione, le modalità e la durata dell'occupazione nonché gli altri dati necessari per la determinazione del canone; l'importo versato.

4. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione è pari od inferiore a 500 lire, per eccesso se è superiore.

Articolo 37

Mancato o tardivo pagamento del canone

1. Per il mancato, parziale o tardivo versamento del canone il Servizio Tributi provvede a notificare al concessionario apposito invito al pagamento nel quale sono indicati:
 - a) l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
 - b) l'ammontare degli interessi di mora dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone;
 - c) l'importo complessivamente dovuto;
 - d) le modalità ed il termine di 60 giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento.
2. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera d) del precedente comma, il Servizio Tributi provvede alla riscossione coattiva del canone in un'unica soluzione, effettuata ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Articolo 38

Sanzioni per occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, fatto salvo l'obbligo dell'occupante di corrispondere il canone dovuto, nonché quanto disposto dal precedente art. 15, è applicata la sanzione pecuniaria pari all'ammontare del canone dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della Strada.

Articolo 39

Recidiva – Sospensione dell'attività

1. In caso di recidiva nell'occupazione del suolo pubblico, in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, da parte di esercizi commerciali di cui al D Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ovvero di somministrazione al suolo di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n.287, il Comune dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.
2. Ai fini di cui al comma precedente il Servizio Tributi trasmette all'ufficio comunale competente per l'attività interessata, copia degli atti e documenti inerenti le violazioni commesse affinché provveda alla sospensione nel più breve termine.

Articolo 40

Disposizioni in materia di autotutela

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, l'Ufficio Tributi annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;

- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto del canone;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancata documentazione, successivamente sanata, non oltre i limiti di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi.

Articolo 41

Disposizioni finali e transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° gennaio dell'anno d'entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare ovvero con il pagamento del canone nella misura stabilita dai precedenti articoli.
2. Con la medesima data viene abrogato il regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data 10.03.95 con Delibera n. 25.
3. Sono anche abrogate le tariffe per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvate dal Consiglio Comunale in data 14.11.96 con Delibera n. 66
4. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente al Bilancio di Previsione, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.97.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al D. Lgs. n. 446 del 15.12.97 e successive modificazioni, nonché alle norme legislative previste in materia.
6. Vengono altresì abrogate con decorrenza 01.01.99 tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
7. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1999.